

riti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e, comunque, su tutti i beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato;

l'articolo 8 prevede la costituzione di una seconda società, denominata « Infrastrutture s.p.a. », alla quale la società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » potrà trasferire i diritti sui beni immobili di cui sopra; tale società può costituire società figlie anche con azionisti privati;

la trasferibilità di azioni della « Patrimonio dello Stato s.p.a. » e della « Infrastrutture s.p.a. » fa sì che il patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato possa essere influenzato dall'andamento di società che si vanno a costituire;

secondo la stessa Corte dei conti « il collegamento fra le due società può generare rischi di impoverimento del patrimonio statale non giustificati »;

il patrimonio dello Stato rappresenta un bene pubblico di immenso valore ambientale, culturale e di grande utilità per il buon funzionamento delle pubbliche amministrazioni del Paese,

impegna il Governo:

a finanziare, tramite la società « Infrastrutture s.p.a. », lo sviluppo dell'attività di ricerca, di tutela, di valorizzazione e di fruizione del patrimonio culturale e ambientale;

a far sì che la percentuale di questi finanziamenti sul totale dei finanziamenti concessi dalla società, non sia inferiore al valore percentuale dei beni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, trasferiti alla società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » e successivamente alla società « Infrastrutture s.p.a. » e alle società da queste controllate sul totale di tutti i beni trasferiti;

a concedere tali finanziamenti, previa presentazione di progetti, ad università,

istituti di ricerca, associazioni, istituti e fondazioni pubbliche e private, regioni, province e comuni ed al Ministero per i beni e le attività culturali;

a concedere questi finanziamenti prioritariamente ai progetti i quali prevedano l'attivazione di nuovi posti di lavoro nei settori del patrimonio culturale e ambientale.

9/2657/41 Capitelli, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge in esame prevede l'emanazione di un decreto « di natura non regolamentare » del Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione delle modalità di riscossione nonché di rateazione e compensazione di entrate anche di natura non tributaria o non erariale;

tale norma dispone la delegificazione di materie la cui disciplina, in particolare la rateazione e la compensazione, è di norma affidata a provvedimenti di rango legislativo, in considerazione della riserva di legge di cui all'articolo 23 della Costituzione,

impegna il Governo

a prevedere un'espressa norma, avente valore di legge formale, per la regolamentazione delle modalità di riscossione nonché per la definizione dei meccanismi di rateazione e compensazione di entrate anche di natura non tributaria o non erariale.

9/2657/42 Benvenuto, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame modifica ed integra l'articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, che disciplina gli adempimenti delle banche in ordine alle somme riscosse dai contribuenti;

tale articolo 21 prevede, al comma 1, che entro il quinto giorno successivo alla presentazione della delega di versamento alla banca ed al versamento delle somme dovute da parte del contribuente, la banca ha l'obbligo di provvedere al versamento all'erario delle somme riscosse, al netto del compenso spettante alla banca stessa;

l'articolo 1 del decreto-legge in esame prevede un anticipo di due giorni di tale versamento, allo scopo di ottenere un risparmio in termini di cassa, stimato, nella relazione tecnica al provvedimento, in circa 26 milioni di euro al giorno, risparmio peraltro non « considerato in quanto esso potrebbe essere in tutto o in parte riutilizzato per coprire l'eventuale adeguamento dei compensi spettanti agli intermediari da effettuare contestualmente alla modifica dei termini di riversamento »,

impegna il Governo

a prevedere, con convenzione, che tale versamento avvenga non entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega ma entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, allo scopo di realizzare un ulteriore risparmio di 26 milioni di euro.

9/2657/**43** Agostini, Innocenti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame modifica ed integra l'articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che disciplina gli adempimenti delle banche in ordine alle somme riscosse dai contribuenti;

tale articolo 21 prevede, al comma 1, che entro il quinto giorno successivo

alla presentazione della delega di versamento alla banca ed al versamento delle somme dovute da parte del contribuente, la banca ha l'obbligo di provvedere al versamento all'erario delle somme riscosse, al netto del compenso spettante alla banca stessa;

l'articolo 1 del decreto-legge in esame prevede un anticipo di due giorni di tale versamento, allo scopo di ottenere un risparmio in termini di cassa, stimato, nella relazione tecnica al provvedimento, in circa 26 milioni di euro al giorno, risparmio peraltro non « considerato in quanto esso potrebbe essere in tutto o in parte riutilizzato per coprire l'eventuale adeguamento dei compensi spettanti agli intermediari da effettuare contestualmente alla modifica dei termini di riversamento »,

impegna il Governo

ad acquisire tale risparmio al bilancio dello Stato e a non utilizzare tali somme, come risulta dalla relazione tecnica, per l'incremento dei compensi spettanti agli intermediari.

9/2657/**44** Michele Ventura, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge in esame prevede la riduzione del 5 per cento, al netto dell'IVA, del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, ad eccezione dei medicinali emoderivati estrattivi e da DNA ricombinante;

tale riduzione opera solo sino al 31 dicembre 2002,

impegna il Governo

a prevedere un'ulteriore riduzione del prezzo di tali farmaci del 3 per cento al

netto dell'IVA, sostitutiva del 5 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre dello stesso anno.

9/2657/**45** Battaglia, Innocenti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge in esame prevede la riduzione del 5 per cento, al netto dell'IVA, del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale sino al 31 dicembre 2002,

impegna il Governo

a non escludere, da tale riduzione di prezzo, i medicinali emoderivati estrattivi e da DNA ricombinante.

9/2657/**46** Labate, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge in esame prevede la riduzione del 5 per cento, al netto dell'IVA, del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale sino al 31 dicembre 2002,

impegna il Governo

a prevedere una riduzione del prezzo dei medicinali emoderivati estrattivi e da DNA ricombinante.

9/2657/**47** Bolognesi, Innocenti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge in esame prevede la riduzione del 5 per cento, al netto dell'IVA, del

prezzo di vendita al pubblico dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale sino al 31 dicembre 2002,

impegna il Governo

a prevedere una riduzione del prezzo dei medicinali emoderivati estrattivi e da DNA ricombinante del 3 per cento.

9/2657/**48** Lucà, Bolognesi, Innocenti.

La Camera,

premesso che:

nell'ambito delle attività turistiche la spesa in Italia è cresciuta, nel periodo 1997-2000, del 16,38 per cento e in particolare quella relativa al settore congressuale ha registrato un incremento, nello stesso periodo, pari al 37,2 per cento;

nel corso di un anno si svolgono in Italia circa 105.000 congressi dei quali 12.000 medico-scientifici, con oltre 173.000 (tra diretti ed indiretti) con una spesa di quasi sei milioni di euro. Questo rappresenta l'8,24 per cento della spesa turistica in Italia;

in questo contesto gli operatori del settore congressuale esprimono profonda preoccupazione per l'andamento del comparto a seguito dell'attentato dell'11 settembre 2001, dalle recenti disposizioni della legge finanziaria 2001 e della limitazione alle imprese farmaceutiche a realizzare per l'anno 2002 congressi, convegni, o riunioni specifiche;

la conseguente previsione è che il settore congressuale medico-scientifico potrebbe perdere fino al 75 per cento (cioè circa 9.000) dei convegni programmati per il 2002, con una grave e negativa ripercussione sul piano economico ed occupazionale;

a titolo di esempio si ricorda che solo a Firenze si sono svolti nel 2001, 631 congressi di cui 81 (13 per cento) a carattere medico-scientifico con 39.222

partecipanti, 98.418 presenze e una ricaduta economica sulla città di circa 35 milioni di euro,

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative sul piano economico e promozionale, anche straordinarie, per sostenere il settore dei congressi scientifici che rappresenta un comparto economico-dinamico ed un vero motore per l'economia di tante città e zone del nostro paese.

9/2657/**49** Bellini, Ventura, Magnolfi, Innocenti, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

le cooperative edilizie a proprietà indivisa e di locazione operano in convenzione con gli enti pubblici e si obbligano a locare ad un canone concordato predefinito per legge;

il pagamento dell'imposta, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 63 del 2002, verrebbe a ridurre il contributo degli enti pubblici in base al quale è stato predeterminato il canone, e conseguentemente farebbe venir meno l'economicità dei programmi edilizi,

impegna il Governo

a valutare nel processo di adeguamento ai principi comunitari del trattamento tributario delle cooperative, le peculiarità del settore delle cooperative edilizie.

9/2657/**50** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Verro, Lupi.

La Camera,

premesso che:

in merito all'applicazione del comma 7 dell'articolo 11 della legge 29 dicembre 2001, n. 448,

impegna il Governo

a valutare la specificità delle incompatibilità riguardanti i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le Fondazioni, i quali non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le società conferitarie o le società controllate o partecipate dalle società conferitarie.

9/2657/**51** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Paroli, Lupi, Crosetto.

La Camera,

premesso che:

in merito all'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 11 della legge 29 dicembre 2001, n. 448,

impegna il Governo

il ministro dell'economia e delle finanze perché, nell'emanando regolamento, i tre settori « rilevanti » siano identificati in tre delle quattro categorie previste dal citato comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 448 del 2001 ed alle Fondazioni sia consentito di elargire risorse fuori dal territorio di elezione con particolare riferimento al Mezzogiorno.

9/2657/**52** Lezza.

La Camera,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge A.C. 2657, di conversione del decreto-legge n. 63 del 2002,

impegna il Governo

a reperire le risorse finanziarie necessarie per rendere permanente la riduzione minima di costo del gas di petrolio liquefatto impiegato nelle zone montane, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge n. 356 del 2001, convertito dalla legge n. 418 del 2001, convertito dalla legge n. 16 del 2002,

ovvero, in subordine, a prorogare l'applicazione di tale agevolazione almeno fino al 31 dicembre 2002.

9/2657/**53** Bressa, Olivieri, Boato, Del Bono, Sabattini, Kessler, Brugger, De Tomas, Widmann, Benvenuto, Ruzante.

La Camera:

premesso che:

il decreto-legge n. 368 del 1999 prevede il cambiamento dello stato giuridico ed economico dei medici specializzandi da borsisti a contrattisti in formazione;

tale decreto non è stato finora attuato per la mancata copertura finanziaria;

considerato che tale situazione crea una grave disparità a livello europeo tra i nostri medici specializzandi e quelli delle altre nazioni;

impegna il Governo

ad attuare al più presto, il decreto-legge n. 368 del 1999 mediante il reperimento dei fondi necessari, compatibilmente con le disponibilità finanziarie.

9/2657/**54** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Palumbo, Bolognesi, Burani Procaccini, Capitelli, Stagno d'Alcontres, Giulio Conti, Di Virgilio, Lucchese, Castellani, Angela Napoli, Bertolini, Ercole, Parodi, Gazzara, Taborelli, Giudice, Caminiti, Galvagno, Burtone, Zanella, Polledri, Paolo Russo.

La Camera,

premesso che:

tecnicamente gli emendamenti che prevedevano una riserva delle erogazioni e degli investimenti delle fondazioni sul territorio delle Regioni a ritardo di sviluppo, sono decaduti e dunque non presentabili:

ciò non risolve la questione critica del rapporto tra il mondo del credito e le aree a ritardo di sviluppo del Paese;

questa occasione va comunque colta per reimpostare un rapporto fino ad oggi a senso unico: da una parte le famiglie meridionali che consegnano il loro risparmio alle banche del centro nord ed un sistema bancario ingeneroso con le imprese delle aree deboli, mentre le fondazioni bancarie restano presenti, con forti investimenti, solo nelle zone più sviluppate del Paese;

c'è evidentemente qualcosa che non funziona;

andrebbe dunque colta l'occasione, anche grazie al significato politico degli emendamenti presentati, per rafforzare l'impegno programmatico del Governo per il Mezzogiorno;

impegna il Governo:

vigilare perché nell'applicazione del regolamento attuativo sulle fondazioni bancarie, per quanto possibile, sia dato un indirizzo che consenta un utilizzo delle erogazioni e degli investimenti delle stesse fondazioni su tutto il territorio nazionale creando un equilibrio con la raccolta che gli istituti bancari realizzano nel Paese;

a cogliere l'occasione del prossimo DPEF per individuare con certezza le risorse necessarie a realizzare gli impegni programmatici per accelerare gli investimenti pubblici nel Mezzogiorno:

ad attivare ogni utile iniziativa per rifinanziare gli strumenti della 488, del prestito d'onore, della società di « Sviluppo Italia », rafforzando le iniziative e gli investimenti a favore del sistema imprenditoriale del Mezzogiorno e a completare gli interventi dei patti territoriali già finanziati, anche se questo strumento programmatico meriterà una veloce revisione.

9/2657/**55** Blasi, Lazzari.

La Camera,

premessi che:

le disposizioni con le quali si provvede a rideterminare il livello del fabbisogno delle regioni in campo sanitario, al fine di definire livelli compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica programmati;

all'interno del quadro di compatibilità finanziaria sopra delineato appare necessario non lasciare prive di adeguate risorse finanziarie alcune realtà locali di particolare rilevanza sociale che assolvono ad un ruolo fondamentale per garantire livelli di assistenza sanitaria ottimale;

alla situazione sopra indicata corrisponde quanto è possibile riscontrare nelle realtà di alcune aziende sanitarie locali lombarde per le quali si pone con particolare premura l'esigenza di ripiano dei disavanzi accumulati nel passato;

impegna il Governo

ad adottare ogni misura per garantire anche alle realtà lombarde adeguate risorse finanziarie necessarie per il ripiano delle passività pregresse, così consentendo l'effettivo ed efficace rilancio, in coerenza con quanto assicurato anche ad altri operatori del servizio sanitario nazionale.

9/2657/**56** Ercole.

La Camera,

premessi che come osservato dalle sezioni riunite della Corte dei conti:

la relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di conversione non fornisce indicazioni sui tempi, sulle modalità, sul contenuto e sull'impatto sui conti pubblici delle operazioni assegnate alle nuove società (« Patrimonio SpA »; Infrastrutture SpA »);

l'analisi da condurre, che dovrebbe assumere come base una necessaria integrazione della relazione tecnica, si presenta, come assai complessa, sia per la molteplicità degli aspetti contabili investiti

dalla nuova normativa, sia per la necessità di valutare distintamente le implicazioni sul bilancio dello Stato, sul conto delle amministrazioni pubbliche, sul debito pubblico e sul conto del patrimonio;

queste indicazioni appaiono indispensabili, dal momento che il Governo si propone espressamente, attraverso i nuovi strumenti, di ottenere effetti favorevoli al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, e cioè di attivare, attraverso le due società, operazioni in grado di aumentare le entrate o ridurre le spese pubbliche, di alleggerire il peso del debito pubblico e di migliorare l'economicità della gestione patrimoniale;

i parametri di riferimento europei in materia di finanza pubblica fanno esclusivo riferimento al conto delle pubbliche amministrazioni ed al debito pubblico sicché le prime valutazioni sugli effetti attesi dalla attività delle due nuove società devono essere prioritariamente orientate in tale direzione;

sotto questo profilo si sottolinea la necessità che vi sia da parte del Governo una accurata previsione degli effetti quantitativi di riduzione dell'indebitamento attesi dall'attività di « Patrimonio » e di « Infrastrutture » a partire dal 2002 e per gli anni compresi nella proiezione del D.P.E.F. (fino al 2006) e che il trattamento statistico delle attività affidate alle nuove società sia svolto secondo le regole europee del SEC 95,

si impegna

pertanto il Governo agli adempimenti sopra indicati.

9/2657/**57** Mantini.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 2657, di conversione del decreto-legge n. 63 del 2002,

impegna il Governo

nell'ambito dell'attuazione della delega per la riforma complessiva della disciplina

delle società cooperative, di cui all'articolo 5 della legge n. 366 del 2001, di mantenere, anche attraverso interventi di natura amministrativa, l'esenzione dall'imposizione sul reddito prevista in favore delle cooperative agricole e della piccola pesca dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione in danno di tali soggetti.

9/2657/**58** Olivieri, Boato, Widmann, De-tomas, Antonio Pepe, Leo, Preda, Ros-siello, Rava, Ruzzante.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2657, che prevede all'articolo 8 la costituzione di una apposita società per agevolare la realizzazione di infrastrutture;

premesso che:

è opportuno che il Parlamento possa avere un quadro preciso dello stato di attuazione delle infrastrutture di rilievo nazionale;

nel corso della audizione svolta in Commissione ambiente e lavori pubblici il 15 maggio 2001 il ministro delle infrastrutture ha dichiarato che nel campo delle opere pubbliche il volano economico sbloccato ed attivato in questo primo anno supera i 27.000 milioni di euro;

sempre nel corso della citata audizione il ministro ha affermato di aver avuto in eredità da predecessori una situazione « *ground zero* », una affermazione non corrispondente al vero, tanto che lo stesso ministro, nella stessa audizione ha ammesso che l'attuale Governo ha ricordato che la legge finanziaria ha attivato risorse solo per 7.374 milioni di euro nel triennio, e vi è quindi un'evidente discrepanza tra tutte queste affermazioni,

impegna il Governo

a fornire alle competenti Commissioni parlamentari, entro 30 giorni informazioni esatte e dettagliate sulle opere ricomprese nelle valutazioni compiute dal ministro

delle infrastrutture relativamente ai 27 milioni di euro sbloccati o attivati, precisando per ciascuna di queste opere quale fosse lo stato di attuazione al mese di maggio 2001 e quali provvedimenti siano stati assunti dall'attuale Governo.

9/2657/**59** Vigni.

La Camera,

premesso che,

la necessità di valorizzare forme di organizzazione economica anche diverse da quelle dell'impresa a scopo di lucro ed in particolare della cooperazione, che rappresenta una risorsa irrinunciabile per larghi strati della società italiana, per l'alto valore sociale, culturale ed economico, così come riconosciuto anche dalla Carta costituzionale, impone una politica attenta anche sotto l'aspetto fiscale;

la politica del Governo, che emerge da molti suoi provvedimenti in materia di riforma del diritto societario e fiscale, ha destato la viva preoccupazione degli operatori della cooperazione, adombrando la possibilità di uno smantellamento di una forma di organizzazione economica e sociale che ha consentito nel tempo sviluppo ed opportunità per molti cittadini e territori del paese;

a questo proposito appare opportuno che il Governo attui politiche positive che rassicurino quanto operano nel mondo della cooperazione, ed in particolare,

impegna il Governo

sia nella fase di emanazione dei decreti legislativi relativi alla riforma del diritto societario, sia in occasione della definizione delle politiche fiscali, a tenere in adeguata considerazione, con interventi agevolativi, il mondo della cooperazione, senza procedere a forme di discriminazione al suo interno con provvedimenti che penalizzano quanti operano nel campo dell'agricoltura, dell'edilizia a scopo abitativo e dei consorzi agrari, e che

potrebbero avere ricadute negative in comparti importanti dell'economia italiana e in zone svantaggiate.

9/2657/**60** Detomas, Delbono, Brugger, Boato, Olivieri, Bressa.

La Camera,

premessi che:

all'articolo 7 comma 10 si stabilisce che: « Il trasferimento dei beni di particolare valore artistico e storico è effettuato d'intesa con il ministro per i beni e le attività culturali »;

non è posta nel testo la stessa tutela procedurale per il trasferimento dei beni di particolare pregio ambientale,

impegna il Governo

a definire quali sono tali beni e, nell'applicazione dell'articolo 7 del decreto, ad acquisire l'intesa anche con il ministro dell'ambiente per il trasferimento dei beni di particolare pregio ambientale, al fine di dare a tali beni la stessa tutela di quelli artistici e storici.

9/2657/**61** Buontempo, Giulio Conti.

La Camera,

nell'esaminare il disegno di legge n. 2657 di conversione in legge del decreto-legge n. 63 del 2002:

dato atto che tale provvedimento all'articolo 3, comma 8, contiene norme per adeguare gradualmente la durata della copertura brevettale alla normativa europea e per consentire l'avvio delle procedure di registrazione dei farmaci generici in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo;

atteso che in questo modo si potrà favorire la diffusione dei farmaci generici, in linea con quanto avviene negli altri Paesi occidentali, liberando risorse per l'erogazione di farmaci innovativi;

rilevato tuttavia, che non esiste un elenco dei principi attivi di cui sia imminente la scadenza del periodo di copertura brevettale;

posto che tale carenza informativa rischia di vanificare l'impegno del Governo per favorire la disponibilità sul mercato italiano di farmaci equivalenti ma meno costosi per il SSN e per i cittadini;

impegna il Governo

a prevedere al più presto la realizzazione, presso l'ufficio brevetti, ovvero presso il Ministero della salute, un registro di principi attivi la cui scadenza brevettuale sia prevista nei 18 mesi successivi, in modo da garantire ai produttori il tempo necessario per avviare le procedure di registrazione dei relativi farmaci generici ed assicurarne l'immediata disponibilità sul mercato italiano, una volta scaduto il brevetto del relativo principio attivo.

9/2657/**62** Di Virgilio, Massidda, Minoli Rota.

La Camera,

atteso che la nostra legislazione mostra gravi lacune in materia di malattie rare di cui se ne conoscono, attualmente, oltre 6000 tipologie;

che la carenza di « farmaci orfani » per la cura di tali malattie e, talvolta, l'onerosità degli stessi condiziona sempre di più il destino di questi nostri cittadini che è legato al messaggio mass-mediologo piuttosto che da un intervento da parte dello Stato,

impegna il Governo

a mettere a disposizione fondi straordinari, anche recuperandoli dall'ammontare dei premi non riscossi di giochi e lotterie dello Stato, al fine di finanziare la ricerca e la distribuzione di tali « farmaci orfani ».

9/2657/**63** Massidda, Minoli Rota, Di Virgilio.

DISEGNO DI LEGGE S. 795 — MODIFICA ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E DI ASILO (APPROVATO DAL SENATO) (2454) ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: D'INIZIATIVA POPOLARE; D'INIZIATIVA POPOLARE; PISCITELLO; VOLONTÈ E BUTTIGLIONE; CENTO; LA RUSSA ED ALTRI; BUEMI ED ALTRI; SINISI ED ALTRI; PISAPIA; CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA (11-16-220-387-457-1413-1692-1792-1894-2597)

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,

premesso che:

l'articolo 12 del disegno di legge in esame prevede che l'espulsione è disposta con decreto immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa ed è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera;

tale disciplina attiene a situazioni giuridiche soggettive inerenti anche ad aspetti relativi ai diritti inviolabili della persona, tutelati dall'articolo 2 della Costituzione, applicabile anche agli stranieri;

in particolare, tale disciplina comporta limitazione della libertà personale e del diritto di difesa, che richiede in primo luogo il diritto della persona alla partecipazione al processo;

le disposizioni dell'articolo 111 della Costituzione, così come modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, secondo cui la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge, sono di portata generale, riferibile anche a qualsiasi procedimento che riguarda lo straniero;

i principi del giusto processo consistono in primo luogo nella garanzia del contraddittorio nella formazione della prova;

tali principi sono violati dalla disciplina in oggetto che impedisce, con l'espulsione immediata, la presenza dell'interessato in Italia per la partecipazione al processo;

in complesso la disciplina oggetto si pone in contrasto con gli articoli 2, 24, primo e secondo comma, e 111 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del disegno di legge n. 2454.

n. 1. Soda, Leoni, Turco, Bielli, Amici, Sinisi, Boato, Bellillo, Buemi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 22 del disegno di legge n. 2454 restringe il diritto dello straniero al ricongiungimento familiare rispetto alle previsioni contenute nell'articolo 29 del testo unico di cui al decreto 25 luglio 1998, n. 286;

in particolare, la disposizione di cui all'articolo 22 esclude dal diritto al ricon-

giungimento i figli maggiorenni non a carico e quelli che non presentino invalidità totale, i genitori a carico quando abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, gli altri parenti entro il terzo grado, ancorché siano a carico e inabili al lavoro;

la disciplina di cui all'articolo 22 travolge i valori di solidarietà sui quali è fondata la famiglia;

al contrario delle disposizioni dettate dall'articolo 22 del disegno di legge in esame, l'articolo 29 della nostra Costituzione stabilisce che «la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio»;

il riconoscimento e la tutela dei diritti della famiglia sono espressione del più generale principio di solidarietà sancito dall'articolo 2 della Costituzione, oltre che dalle convenzioni internazionali sui diritti inviolabili della persona;

i diritti della famiglia, costituzionalmente protetti, come ha anche ripetutamente statuito la Corte costituzionale fin dagli anni Settanta (sentenza n. 181 del 1976 e ordinanza n. 258 del 1982), costituiscono diritti inviolabili della persona e come tali garantiti dalla nostra Costituzione anche agli stranieri;

la disciplina in esame è dunque in palese contrasto con gli articoli 2 e 29 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del disegno di legge n. 2454.

n. 2. Soda, Turco, Leoni, Bielli, Amici, Sinisi, Boato, Bellillo, Buemi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 28 del disegno di legge n. 2454 detta disposizioni di procedura semplificata per l'esame delle domande di asilo, con la previsione di « casi di tratte-

nimento », la presunzione di rinuncia alla domanda per l'ipotesi di mero allontanamento dai centri di permanenza, l'effetto non sospensivo, anche a fronte di ricorso, del provvedimento di allontanamento;

tale disciplina è limitativa del diritto di asilo, così come configurato dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, che delinea il diritto di asilo come diritto soggettivo costituzionalmente protetto;

le disposizioni in esame inoltre, nel limitare il diritto di libertà e di difesa, si pongono in contrasto, oltre che con il richiamato articolo 10 della Costituzione, con gli articoli 24 e 111 della Costituzione, che garantiscono il giusto processo anche allo straniero, soprattutto quando essi possono far valere un diritto costituzionalmente protetto,

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del disegno di legge n. 2454.

n. 3. Soda, Turco, Leoni, Bielli, Amici, Sinisi, Boato, Bellillo, Buemi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 6 del progetto di legge n. 2454 istituisce « il contratto di soggiorno per lavoro subordinato », introducendo una tipologia contrattuale diversa da ogni contratto di lavoro individuale a tempo determinato o indeterminato;

l'articolo 5 del progetto di legge prevede che la durata del contratto di lavoro per i lavoratori immigrati extracomunitari sia correlata alla durata del permesso di soggiorno e che esso deve essere compreso entro limiti stabiliti e in misura diversa a seconda che si tratti di « lavoro stagionale (nove mesi), di lavoro subordinato a tempo determinato (un anno) o di lavoro a tempo indeterminato (due anni);

il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, in quanto contratto individuale di lavoro, non appare mai assimilabile, anche quando formalmente qualificato, ad un normale contratto di lavoro a tempo indeterminato, perché la continuità del rapporto di lavoro sarebbe subordinata al permesso di soggiorno;

il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, per essere valido, deve recare l'impegno del datore di lavoro ad assicurare una sistemazione alloggiativa e le spese per il rientro nel proprio paese al lavoratore straniero (vedi articolo 6 del progetto di legge in esame);

mediante l'istituzione di un simile contratto di soggiorno per lavoro subordinato il possesso di una determinata cittadinanza è assunto a fattore discriminante della disciplina dei contratti individuali, in quanto si predispone per legge un tipo di rapporto contrattuale applicabile soltanto ai lavoratori stranieri in quanto tali e disciplinato a misura degli stessi;

ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, la condizione giuridica dello straniero è protetta nel nostro ordinamento, mediante la previsione di una riserva rafforzata di legge: ciò implica che il legislatore, nel disciplinare la materia, dovrà necessariamente attenersi a quanto disposto sul punto dalle norme internazionali generali e dai trattati stipulati dall'Italia;

l'articolo 8 della convenzione OIL n. 143 del 1975, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 158, prevede che lo straniero regolarmente soggiornante per motivi di lavoro deve usufruire di trattamento identico a quello dei cittadini nazionali, specialmente per quanto riguarda le garanzie relative alla sicurezza dell'occupazione, alla riqualifica, ai lavori di assistenza e di inserimento;

gli articoli 35, 36, 37, 38, 39 e 40 della Costituzione garantiscono in egual misura i lavoratori senza distinzione tra cittadino italiano e non;

il progetto di legge n. 2454 si pone in netto contrasto con gli articoli 10, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del progetto di legge n. 2454.

n. 4. Mascia, Alfonso Gianni, Giordano.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 28 del progetto di legge n. 2454 disciplina le forme e i modi per la richiesta del diritto di asilo;

le norme che si vogliono introdurre estendono oltre ogni limite ragionevole i casi di trattenimento del richiedente asilo presso i centri di accoglienza;

la decisione sulla richiesta di riconoscimento del diritto di asilo è devoluta a commissioni territoriali formate da funzionari governativi e quindi non dotate della necessaria terzietà;

i tempi ristretti e sommari imposti dalle nuove norme per la decisione sulla richiesta di asilo non garantiscono decisioni corrette e ponderate;

l'eventuale ricorso avverso la decisione sfavorevole delle commissioni territoriali non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale e non è previsto il diritto per il richiedente asilo di attendere l'esito del ricorso all'interno del territorio nazionale;

l'articolo 10 della Costituzione prevede e tutela il diritto di asilo nel territorio della Repubblica agli stranieri ai quali sia impedito nei loro Paesi l'effettivo esercizio della libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana;

tale diritto è da qualificarsi come diritto soggettivo perfetto;

l'articolo 24 della Costituzione prevede la tutela giurisdizionale dei diritti che

deve essere considerata tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale;

l'articolo 13 della Costituzione sancisce che la libertà personale è inviolabile;

l'articolo 28 della proposta di legge in esame si pone in netto contrasto con gli articoli 10, 13 e 24 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del progetto di legge n. 2454.

n. 5. Mascia, Pisapia, Russo Spena.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 22 del progetto di legge n. 2454 stabilisce che il ricongiungimento familiare per lo straniero possa avvenire nei confronti dei figli maggiorenni a carico solo se essi non possano provvedere al loro sostentamento a causa di invalidità totale e per i genitori a carico solo quando non abbiano nel Paese di origine o provenienza altri figli;

elimina il ricongiungimento dei parenti entro il terzo grado, a carico e inabili al lavoro;

l'articolo 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;

gli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione garantiscono a tutti, cittadini e stranieri, di formare una famiglia;

tra gli inderogabili doveri di solidarietà sociale, prevista dall'articolo 2 della Costituzione, rientra certamente il diritto al ricongiungimento con i propri

familiari qualora non abbiano fonti di sostentamento nei Paesi di origine e provenienza;

l'articolo 22 si pone in netto contrasto con gli articoli 2, 10, 29, 30 e 31 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del progetto di legge n. 2454.

n. 6. Mascia, Titti De Simone, Valpiana.

La Camera

premessi che:

l'articolo 26 del progetto di legge n. 2454 introduce la revoca del permesso di soggiorno qualora si accerti che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza, salvo la nascita di prole;

l'articolo 3 della Costituzione sancisce il principio di uguaglianza senza distinzione di sesso, razza lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali;

gli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione garantiscono a tutti, cittadini o stranieri, il diritto di formare una famiglia;

ciascuno è libero nell'esercitare il diritto di formare una famiglia e di stabilire le forme e i modi di vita del nucleo familiare, tra i quali può non rientrare l'effettiva convivenza;

l'articolo 26 del progetto di legge n. 2454 si pone in netto contrasto con gli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del progetto di legge n. 2454.

n. 7. Mascia, Deiana, Mantovani.

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 2)**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 32, il comma 2 sia sostituito dal seguente:

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 12, comma 1, lettera c), 13 e 28, valutato in 25,91 milioni di euro per l'anno 2002, 122,72 milioni di euro per l'anno 2003, 117,69 milioni di euro per l'anno 2004 e 109,82 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

1.26 Bellillo, 1.11 Sinisi, 1.12 Sinisi, 1.20 Mascia, 3.44 Mascia, 4.9 Boato, 0.5.110.3 D'Alia, 6.12 Landi di Chiavenna, 6.3 Leoni, 6.7 Turco, 11.16 Boato, 11.41 Rizzo, 12.3 Soda, 12.9 Pecoraro Scanio, 12.11 Soda, 12.34 Boato, 12.38 Soda, 12.48 Pecoraro Scanio, 12.49 Boato, 12.50 Leoni, 12.67 Pecoraro Scanio, 12.99 Rizzo, 12.109 Rizzo, 12.112 Leoni, 12.114 Leoni, 12.127 Boato, 12.136 Mascia, 13.14 Craxi, 13.18 Landi di Chiavenna, 13.20 Soda, 13.23 Luciano Dussin, 13.24 Luciano Dussin,

13.39 Rivolta, 13.41 Pisapia, 13.50 Di Luca, 15.02 Leoni, 15.03 Mascia, 15.06 D'Alia, 16.4 Leoni, 16.5 Soda, 16.10 Palma, 17.33 Boato, 17.37 Pecoraro Scanio, 17.120 Buemi, 21.01 Landi di Chiavenna, 22.02 Boato, 22.03 Pecoraro Scanio, 22.04 Pecoraro Scanio, 22.07 Boato, 22.08 Leoni, 22.09 Leoni, 22.011 Pecoraro Scanio, 22.012 D'Alia, 22.013 Boato, 22.014 Mascia, 22.015 Diliberto, 22.016 Detomas, 22.020 Bellillo, 22.021 Diliberto, 22.022 Diliberto, 22.023 Detomas, 22.024 D'Alia, 22.028 D'Alia, 22.029 Diliberto, 22.030 Detomas, 22.031 D'Alia, 22.032 Boato, 22.033 Diliberto, 22.034 Detomas, 26.03 Landi di Chiavenna, 27.1 Soda, 27.8 Pecoraro Scanio, 27.12 Buemi, 27.13 Diliberto, 27.14 D'Alia, 28.35 Soda, 28.41 Sinisi, 28.46 Diliberto, 28.48 Landi di Chiavenna, 28.49 Leoni, 28.50 Soda, 28.51 Landi di Chiavenna, 28.54 Rizzo, 28.55 Turco, 28.56 Rizzo, 28.57 Soda, 28.59 Rizzo, 28.60 Landi di Chiavenna, 28.63 Turco, 28.133 Rizzo, 28.136 Diliberto, 28.138 Diliberto, 28.139 Rizzo, 28.141 D'Alia, 28.142 Vendola, 28.143 Mascia, 28.146 Bellillo, 28.148 Bellillo, 28.149 Diliberto, 28.150 Rizzo, 28.151 Mascia, 28.152 Mascia, 28.153 Leoni, 28.159 Bellillo, 28.163 D'Alia, 28.164 Mascia, 28.155 Mascia, 28.170 Bellillo, 28.171 Bellillo, 28.172 Bellillo, 28.176 Rizzo, 28.177 Rizzo, 28.178 Rizzo, 28.182 Sinisi, 28.185 Boato, 28.186 Sinisi (*nuova formulazione*), 28.187 Mascia, 28.191 Mascia, 28.195 Mascia, 28.196 Diliberto, 28.197 Boato, 28.199 Rizzo, 28.206 Boato, 28.211 Bellillo e 29.01 Landi di Chiavenna, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 18.5 Soda, 18.17 Pecoraro Scanio e 18.33 Bellillo, a condizione che, per garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, siano soppressi i rispettivi commi 1-bis;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo 2.

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 3)**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****CAPO I****DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI IMMIGRAZIONE***(Cooperazione con Stati stranieri).*

1. Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *i-bis*), dopo le parole: « organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), » sono inserite le seguenti: « delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) »;

b) all'articolo 65, comma 2, lettera *c-sexies*), dopo le parole: « a favore delle ONLUS » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *i-bis*), nei Paesi non appartenenti all'OCSE; ».

2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, con esclusione delle iniziative a carattere uma-

nitario, il Governo tiene conto anche della esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della collaborazione prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussi migratori illegali e al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nell'immigrazione clandestina, nel traffico di esseri umani, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonché in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione della normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione.

3. Si può procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto di cui al comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure di prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio italiano di cittadini espulsi.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE**Capo I****DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI IMMIGRAZIONE****ART. 1.***(Cooperazione con Stati stranieri).**Sopprimerlo.*

* **1. 1.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

* **1. 14.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.

* **1. 15.** Soda, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi, Squeglia.

Sopprimerlo.

* **1. 16.** Mascia, Deiana.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis — (Cooperazione con Stati stranieri). — 1. Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo le parole: « organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), » sono inserite le seguenti: « delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) »;

b) all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dopo le parole: « a favore delle ONLUS » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE; ».

2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, con esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della collaborazione prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussi immigratori illegali e al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nell'immigrazione clandestina, nel traffico di esseri umani, nello

sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonché in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione della normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione.

3. Si può procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto di cui al comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure di prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio italiano di cittadini espulsi.

1. 8. Soda, Leoni, Turco.

Sopprimere il comma 1.

***1. 3.** Leoni, Soda, Turco, Amici.

Sopprimere il comma 1.

***1. 17.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1. 10. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con le seguenti: di provenienza dei flussi migratori.

1. 11. Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1. 19. Bellillo, Sinisi, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: non appartenenti all'OCSE con le seguenti: di maggiore emigrazione verso l'Italia e finalizzate alla progressiva riduzione dei fattori economici, sociali e politici che inducono le persone all'emigra-

zione o ad un positivo reinserimento sociale ed economico in patria degli stranieri emigrati in Italia.

1. 20. Mascia, Russo Spena, Mantovani.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: non appartenenti all'OCSE con le seguenti: di provenienza dei flussi migratori.

1. 12. Sinisi.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: di maggiore emigrazione verso l'Italia e finalizzata alla progressiva riduzione dei fattori economici, sociali e politici che inducono all'emigrazione o ad un positivo reinserimento sociale ed economico in patria degli stranieri non comunitari già emigrati in Italia per lavoro.

* **1. 22.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: di maggiore emigrazione verso l'Italia e finalizzata alla progressiva riduzione dei fattori economici, sociali e politici che inducono all'emigrazione o ad un positivo reinserimento sociale ed economico in patria degli stranieri non comunitari già emigrati in Italia per lavoro.

* **1. 23.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi, Squeglia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato per il coordinamento e di monitoraggio, sono individuati annualmente i Paesi di provenienza dei flussi migratori cui si applicano le disposizioni del comma 1.

1. 13. Sinisi.

Sopprimere il comma 2.

***1. 5.** Turco, Soda, Leoni, Amici.

Sopprimere il comma 2.

***1. 24.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimere il comma 2.

***1. 25.** Mascia, Giordano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione europea sono finalizzati alla progressiva riduzione dei fattori economici, sociali e politici che inducono le persone ad emigrare o ad un positivo reinserimento in patria degli stranieri emigrati in Italia.

1. 9. Soda, Leoni, Turco.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. Le erogazioni liberali a favore delle iniziative missionarie ed umanitarie, religiose e laiche, sviluppate nei Paesi non appartenenti all'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sono senza limiti di importo deducibili dal reddito imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dal valore aggiunto della produzione imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Il Governo procede alla revisione immediata dei programmi di cooperazione e di aiuto nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione europea quando i relativi Governi non adottano le necessarie misure di contrasto delle organizzazioni criminali impegnate nell'immigrazione clandestina, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti e di armamenti.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4 si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo spe-

ciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.

- 1. 26.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi, Squeglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, valutate in 12,39 milioni di euro per l'anno 2003 ed in 7,23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede con le risorse provenienti dall'imposizione sulle successioni e donazioni. A tal fine, dal 1° gennaio del 2003, l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 2, dopo le parole: articolo 1, aggiungere le seguenti: commi 2 e 3.

- 1. 15-bis.** Soda, Turco, Leoni, Amici.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Diritti e doveri dello straniero). — 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato « testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 », all'articolo 2, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Egli esercita l'elettorato nei limiti e con le modalità previsti dalla presente legge ».

- 1. 01.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

INTERPELLANZA URGENTE**(Sezione 1 – Iniziative per la soluzione della crisi mediorientale)****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere – premesso che:

la drammatica situazione di conflitto tra lo Stato d'Israele e l'Autorità nazionale palestinese, venutasi a creare a seguito dei numerosi attentati terroristici suicidi e dell'occupazione, da parte delle truppe israeliane, dei territori amministrati dall'Autorità nazionale palestinese, sta comportando gravissime perdite tra la popolazione civile inerme ed estese quanto inaccettabili violazioni dei diritti umani;

il perdurare della crisi sta mettendo in serie difficoltà proprio i Governi più moderati dei Paesi mediorientali, col conseguente rischio di un allargamento del conflitto alle aree confinanti e di preoccupanti ripercussioni sulla stabilità internazionale e sulla tenuta dell'economia mondiale;

l'occupazione militare dei territori amministrati dall'Autorità nazionale palestinese disposta dal Governo israeliano non può considerarsi fatto interno di quello Stato, ma si configura come l'invasione di un territorio autonomo governato da un'istituzione riconosciuta internazionalmente;

anche per questo motivo recenti risoluzioni delle Nazioni Unite e numerose prese di posizione dell'intera comunità internazionale hanno chiesto l'immediato

ritiro delle truppe israeliane e l'inefficacia di tali richiami esige una concreta reazione, pena la credibilità stessa delle istituzioni internazionali e l'accusa di utilizzare due pesi e due misure;

per porre fine alla situazione di conflitto, creando le condizioni per il dispiegarsi di una pace giusta e duratura, che garantisca al contempo al popolo palestinese il diritto all'autodeterminazione ed allo Stato d'Israele la sicurezza dei propri confini e l'incolumità della propria popolazione civile, è indispensabile riportare al più presto i contendenti al tavolo del confronto politico, e a questo scopo è anzitutto necessario disporre un immediato cessate il fuoco ed un completo ritiro delle truppe israeliane dai territori amministrati dall'Autorità nazionale palestinese;

le numerose e reiterate raccomandazioni giunte in tal senso al Governo israeliano da parte dell'Unione europea, del Governo degli Stati Uniti ed anche della Santa Sede non sono valse, sino ad oggi, a sortire alcun significativo effetto nelle decisioni dell'Esecutivo israeliano e la recrudescenza dell'intervento armato israeliano, coinvolgendo anche la popolazione civile palestinese, sta anzi rischiando di alimentare il consenso verso le frange terroriste;

ai rappresentanti dell'Unione europea, impegnati nel tentativo di ricercare uno spiraglio per la riapertura del dialogo, il Governo israeliano ha addirittura impedito con la forza di incontrare il Presidente dell'Autorità nazionale palestinese, legittimo rappresentante dei cittadini palestinesi, e tale atto d'interdizione si con-

figura come una grave violazione del diritto internazionale;

è interesse strategico dell'Unione europea rappresentarsi alla comunità internazionale come entità che persegue la pace ed il rispetto dei diritti umani e proprio i buoni rapporti che l'Unione europea può vantare sia coi Paesi arabi sia con Israele, sia con gli Stati Uniti sia con la Russia, affidano ad essa, più che ad altri, la responsabilità di proporsi come mediatrice attiva tra le parti in lotta;

il fallimento sin qui riscontrato delle pressioni politiche rivolte al Governo israeliano rende necessario attivare strumenti più persuasivi, capaci di indurre quel Governo ad ordinare un immediato e completo ritiro dai territori che, secondo gli accordi internazionali, sono assegnati all'amministrazione autonoma dell'Autorità nazionale palestinese, creando così le condizioni minime necessarie per un totale cessate il fuoco e per la ripresa del dialogo;

il 1° giugno 2000 è entrato in vigore, quale parte della politica di collaborazione euro-mediterranea, l'accordo di cooperazione euro-israeliano (*EU-Israel association agreement*), finalizzato a promuovere una maggiore integrazione economica tra gli Stati membri dell'Unione europea e lo Stato d'Israele, in una cornice di accresciute relazioni politiche fondate sui principi fissati nella Carta delle Nazioni Unite;

in particolare, l'articolo 2 del *EU-Israel association agreement* recita testualmente che «Le relazioni tra le parti, al pari delle previsioni dello stesso accordo, dovranno essere basate sul rispetto dei diritti umani e dei principi democratici, che guida la loro politica interna ed internazionale e costituisce un essenziale elemento di questo accordo»;

la sospensione temporanea di tale accordo di cooperazione può costituire una misura adeguatamente persuasiva nei confronti di Israele per ottenere quanto le semplici raccomandazioni non sono riuscite a sortire;

in ogni caso, anche a seguito del completo ritiro delle truppe israeliane dai territori amministrati dall'Autorità nazionale palestinese, sarà comunque necessario, per garantire il reale rispetto del cessate il fuoco e per creare le condizioni per un sincero dialogo tra le parti, un proseguimento dell'impegno della comunità internazionale, attraverso l'invio di una consistente missione civile di osservatori nei territori palestinesi;

gli osservatori internazionali dovranno vigilare sul rispetto del cessate il fuoco, sul rispetto dei confini e sul rispetto dei diritti umani da ambo le parti, nonché sull'attività delle istituzioni dell'Autorità nazionale palestinese, anche in relazione alla lotta al terrorismo —:

se non ritenga necessario avanzare presso le istituzioni dell'Unione europea la proposta di sospendere temporaneamente l'*EU-Israel association agreement*, sino a quando le forze armate israeliane non avranno effettuato un completo ed incondizionato ritiro dai territori sottoposti all'Autorità nazionale palestinese;

se non ritenga opportuno farsi promotore in sede internazionale della proposta di inviare nei territori palestinesi, non appena sarà raggiunto il cessate il fuoco, una consistente missione civile di osservatori internazionali, al fine di garantire le condizioni per il dialogo tra le parti.

(2-00307) « Kessler, Angioni, Battaglia, Bielli, Bonito, Buemi, Carboni, Crisci, Crucianelli, Dameri, Titti De Simone, Deiana, Detomas, Fumagalli, Gambini, Giacco, Grignaffini, Leoni, Lolli, Mantini, Mantovani, Paola Mariani, Motta, Nannicini, Nieddu, Panattoni, Pennacchi, Pinotti, Pistone, Quartiani, Rognoni, Ruggieri, Vianello, Marcora ».

(19 aprile 2002).